Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 — Hassan / Consiglio e Commissione

(Causa T-49/04)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei fondi — Diritti fondamentali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento e per risarcimento»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 2049/2003) (v. punti 53-58)

2. *Diritto pubblico internazionale — Carta delle Nazioni unite — Decisioni del Consiglio di sicurezza (v. punto 92)*

3. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punto 92)*

4. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003; regolamento della Commissione n. 2049/2003) (v. punti 92, 96, 99)*

5. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 2049/2003) (v. punto 92)*

6. *Ricorso di annullamento — Atto comunitario che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamento n. 881/2002 (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punto 92)*

7. *Comunità europee — Atto che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamento n. 881/2002 (Art. 6 UE; regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punti 115-120, 122)*

8. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni — Atto che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamenti nn. 881/2002 e 2049/2003 (Regolamento del Consiglio n. 881/2002; regolamento della Commissione n. 2049/2003) (v. punti 126-128)*

9. *Procedura — Ricorso — Requisiti formali (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n 1, lett. c)) (v. punti 139-140)*

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 303, pag. 20), e, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 — Rossi / UAMI — Marcorossi (MARCOROSSI)

(Causa T-97/05)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MARCOROSSI — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MISS ROSSI — Marchio comunitario denominativo anteriore SERGIO ROSSI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 46-47, 51)